

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIOCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1982

Modifica dell'articolo 282 del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI. — Sono all'esame del Parlamento alcuni disegni di legge riguardanti l'istituzione dei « Tribunali della libertà » con i quali si intende dare una propria regolamentazione a quelle norme che riguardano la libertà personale dell'imputato.

Tali disegni di legge, ora all'esame della Commissione giustizia del Senato, precedono, non si può dire di quanto, il disegno di legge relativo al nuovo codice di procedura penale, ove tutta la materia relativa alla libertà personale verrà regolamentata in maniera del tutto particolare.

Sappiamo che non è possibile, allo stato, prevedere il momento in cui le nuove norme processuali entreranno in vigore. Quando ciò accadrà, è indubbio che l'intero sistema subirà una radicale trasformazione.

L'istituto della libertà provvisoria sarà regolamentato in maniera del tutto diverso da quello odierno, e ciò perchè il nuovo sistema processuale prevede la cattura del giudicabile per reati minori come un fatto eccezionale.

In attesa che tale ipotesi si realizzi, non può sfuggire agli operatori del diritto la necessità di regolamentare fin d'ora l'istituto della libertà provvisoria in maniera ta-

le che il giudice, concedendola con maggiore frequenza in quei casi ove la cattura non sia obbligatoria, garantisca la collettività dal pericolo di quei soggetti che, se rimessi in libertà, potrebbero arrecare alla società un qualsiasi pregiudizio.

La norma di cui al vigente articolo 282 del codice di procedura penale prevede il caso in cui il giudice, con ordinanza che concede la libertà provvisoria, può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

Può altresì vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo, ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare in un determinato comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato o nei quali il denunziante, il querelante o la persona offesa dal reato, o alcuni dei suoi prossimi congiunti o lo stesso imputato, ha residenza.

Tali misure non consentono al giudice, nella maniera più assoluta, di esercitare un qualsiasi controllo dell'imputato posto in libertà provvisoria.

Ed è per tale ragione che, nel caso di imputati recidivi per reati che non rivestono forme di particolare gravità e per i quali la cattura non è obbligatoria, il giudice, il più delle volte, si astiene dalla concessione del beneficio della libertà.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ove però fosse consentito da parte del magistrato un diretto controllo del provvedimento a mezzo degli organi di polizia, il beneficio ben potrebbe essere concesso con maggiore frequenza e ciò nella previsione che un controllo costante potrà servire a

tenere il giudicabile lontano dalla volontà di perseverare nella condotta criminosa attribuitagli. Si adempirebbe nel contempo allo scopo proprio della legge, che è non soltanto quello di reprimere ma soprattutto quello di prevenire la commissione del reato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 282. - (*Sottoposizione a cauzione o malleveria*). — Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice, salvo quanto disposto nel capoverso dell'articolo 284, può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

In ogni caso il giudice con la predetta ordinanza può affidare la sorveglianza dell'imputato posto in libertà provvisoria all'autorità di pubblica sicurezza.

Può altresì vietare all'imputato medesimo di dimorare in un dato luogo ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare in un determinato comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato o nei quali il denunziante, il querelante o la persona offesa dal reato o alcuni dei suoi prossimi congiunti o lo stesso imputato ha residenza. Queste prescrizioni possono essere revocate o modificate con un'altra ordinanza.

L'ordinanza concernente la cauzione o la malleveria e quella che impone, modifica o revoca gli altri obblighi, anche se successive alla ordinanza che consente la libertà provvisoria, possono essere impugnate dal pubblico ministero a norma dell'articolo 281 ».